

D.M. 29 gennaio 1999 (1)

Modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui al D.M. 4 dicembre 1996, soggette alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 33.

(2) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), n. 2), 13, commi 1, 2, 3 e 14, comma 1, lettera a), n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, concernente gli elenchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Tenuto conto delle numerose segnalazioni di abuso ed uso improprio da parte di tossicodipendenti delle specialità medicinali «Darkene» e «Roipnol» a base di flunitrazepam, inserite nella tabella V del decreto interministeriale 4 dicembre 1996 sopra citato;

Considerato che la commissione stupefacenti delle Nazioni unite, prevista dalla convenzione unica sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, ha posto la sostanza «flunitrazepam» nella tabella III, corrispondente alla tabella IV della vigente normativa nazionale;

Visto che l'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, concernente la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevede sanzioni penali solo per le sostanze inserite nelle tabelle I, II, III e IV;

Ravvisata la necessità di adottare ogni misura idonea a controllare e limitare l'abuso delle specialità medicinali a base di «flunitrazepam», trasferendole dalla tabella V alla tabella IV;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

1. 1. ... (3).

... (4).

3. Nella tabella V sono eliminate le specialità medicinali di cui al comma 2.

(3) Modifica gli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui alle tabelle IV e V, decreto interministeriale 4 dicembre 1996.

(4) Aggiunge specialità medicinali alla tabella IV, D.M. 4 dicembre 1996.

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.